

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno,
BRIENZA, DE SANTIS, CIRAMI, NAVA, LOIERO, BIASCO,
FAUSTI e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

Norme per la nomina di disoccupati a componenti
di seggio elettorale

ONOREVOLI SENATORI. — La grave disoccupazione in Italia, specie al Sud, ove si registrano percentuali superiori al 25 per cento in particolare tra i giovani e le donne, impone alla classe politica soluzioni che recuperino spazi lavorativi, ovunque possibile.

Le consultazioni elettorali, frequenti in Italia per la competizione a vari livelli istituzionali, impegnano cittadini iscritti presso l'albo, depositato alla prefettura di appartenenza.

Abbiamo sollevato tale problema già nella precedente legislatura, evidenziando come fosse preferibile impegnare presso i seggi elettorali cittadini disoccupati, privi di reddito. Appare evidente che l'apporto economico di chi svolge tali funzioni è del tutto marginale per soggetti titolari di reddito, ma può essere considerato un piccolo sollievo per chi ne è privo totalmente.

In un momento di particolare disagio economico e lavorativo, l'impegno di cittadini

già dotati di reddito provoca risentimento, specie nelle piccole comunità locali.

Infatti questi cittadini, oltre ad arrecare, con la loro assenza, danno alle aziende ed alle strutture lavorative ove prestano servizio, per i giorni d'impegno della competizione elettorale, beneficiano di un ulteriore periodo di riposo di due giorni, così come previsto dalla vigente normativa.

La selezione poi di presidente, segretari e scrutatori avviene attraverso meccanismi in cui prevalgono amicizie, conoscenze e segnalazioni.

Siamo consci che tale proposta non è risolutiva per i problemi della disoccupazione, specie quella giovanile, ma riteniamo di contribuire a dare una piccola risposta ai tanti disoccupati in attesa di lavoro.

Con il presente disegno di legge si porrà fine alla nomina dei componenti dei seggi elettorali a persone che già godono di un reddito stabile e sono vincolate da un normale rapporto di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ogni sezione circoscrizionale per l'impiego sono redatte, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite graduatorie delle persone idonee aspiranti alla nomina di presidente, scrutatore e segretario di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 avviene previa presentazione di una apposita domanda al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da parte dei soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle liste elettorali;
- b) essere iscritto nelle liste di disoccupazione;
- c) non avere superato il sessantacinquesimo anno di età;
- d) essere in possesso, per la nomina a presidente e segretario, del diploma di laurea o, in subordine, del diploma di scuola media superiore e, per la nomina a scrutatore, del diploma di scuola media inferiore.

Art. 2.

1. Le graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono formulate ed aggiornate annualmente da apposite commissioni operanti in seno alla sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli interessati devono allegare alla domanda ogni titolo utile.

Art. 3.

1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli scrutatori, l'ufficio provinciale del

lavoro e della massima occupazione trasmette alle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, tre mesi prima dell'inizio delle operazioni elettorali, i nominativi degli aspiranti scrutatori residenti nei relativi comuni di competenza, con l'indicazione del posto occupato in graduatoria.

Art. 4.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 3 si procede alla formazione di due distinte graduatorie per la nomina a segretario e presidente di seggio.

Art. 5.

1. Per la nomina a presidente di seggio elettorale, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

2. Nel caso in cui le persone incluse nelle graduatorie non siano sufficienti per ricoprire tutti i posti previsti per il normale svolgimento delle operazioni elettorali, le commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 procedono ad operazioni di sorteggio per la sostituzione dei mancanti, fra i cittadini in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione della presente legge, stabilendo, in particolare, i titoli di preferenza e le modalità di compilazione delle graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 1.